

**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO**  
**ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

**VERBALE - N. 95 DEL 27/05/2022**

**ASSEVERAZIONE SULLA NON SOSTENIBILITA' DEI COSTI DI ASSUNZIONE**

Il sottoscritto dott. Palombo Antonio, nominato revisore unico del comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 03/06/2019, procede, presso il proprio domicilio, al rilascio dell'asseverazione della non sostenibilità del costo totale delle assunzioni programmate a valere sul bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021.

**Il revisore unico:**

**Visto** il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito nella L. n. 233/2021, che ha introdotto alcune importanti previsioni volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**Visto** in particolare, i commi 1, 3, e 5 dell'art. 31-bis e il comma 18-bis dell'articolo 9, che introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR.

**Premesso che**

- il primo comma dell'art. 31-bis consente ai Comuni di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, attraverso la previsione di importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi;
- la norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità;
- rispetto alle deroghe di carattere ordinamentale, si specifica che il termine apposto per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non può superare il 31 dicembre 2026;
- rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall'altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

### **Considerato che:**

- le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
- la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013);
- le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella Tabella 1 annessa al decreto;
- le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- i commi 5 e 6, dell'art. 31-bis D.L. n. 152/2021 prevedono l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le richiamate assunzioni a tempo determinato, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
- le predette risorse saranno ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con DPCM, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.
- a tal fine, i Comuni interessati devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

- il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

**acquisita** l'attestazione del responsabile del servizio finanziario concernente la correttezza del dato delle medie delle entrate correnti provenienti dai rendiconti 2018, 2019, 2020 al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, dalla quale è possibile ricavare che l'Ente è in grado di esprimere una capacità assunzionale ai sensi dell'art. 31 – bis comma 5 pari ad € 30.235,00;

**verificata** la corrispondenza dei dati desunti dai rendiconti di gestione degli ultimi tre rendiconti approvati (2018 – 2019 - 2020), nonché dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel bilancio di previsione 2021-2023;

**visto** il prospetto dell'equilibrio di bilancio allegato al bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 17 del 09/09/2021;

**constatato che** l'Ente non dispone di risorse proprie atte all'autonomo finanziamento della spesa per sopperire alle esigenze assunzionali determinate ai sensi dell'art. 31-bis D.L. 152/2021 convertito dalla legge 233/2021

#### **ASSEVERA**

che le assunzioni di personale a tempo determinato nei limiti finanziari di una spesa massima pari ad € 30.235,00, determinata ai sensi dell'art. 31-bis D.L. 152/2021 convertito in legge 233/2021 non possono essere finanziate con risorse proprie dell'Ente.

Catanzaro, 27/05/2022

L'Organo di revisione  
Dott. Antonio Palombo